

Legge regionale 17 luglio 1992 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.**

#### **Art. 54**

- 1.** per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, come interpretato dall' articolo 86 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' anno 1993, a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura un finanziamento di lire 3.000 milioni.
- 2.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 6486 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per l' integrazione del fondo di dotazione a favore della Cooperativa tra produttori avicunicoli del Friuli - Venezia Giulia - COOPA >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
- 3.** Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).